



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici PAITA e SBROLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2024

Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della
nutrizione

ONOREVOLI SENATORI. - I commi 687, 688 e 689 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ultima legge di bilancio del Governo Draghi), hanno demandato al Ministero della salute il compito di individuare, nell'ambito dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), istituendo, presso il medesimo dicastero, il « Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione », con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse sono state stanziare alla luce delle analisi dei servizi e delle associazioni per la cura dei disturbi dell'alimentazione e delle principali necessità e criticità emerse dal confronto con i pazienti nel corso degli anni, con la chiara finalità di approntare risorse adeguate per garantire un'assistenza dedicata efficace e una programmazione degli interventi. In questi anni lo stanziamento di complessivi 25 milioni di euro ha consentito il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento della condizione delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, garantendo quell'adeguamento organizzativo e quell'efficacia clinica che la comunità scientifica (nazionale e internazionale) sollecitava da anni. Grazie al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, dunque, è stato possibile definire livelli minimi di cura di base su tutto il territorio nazionale; garantire la precoce individuazione dei disturbi assicurando un trattamento più efficace e proporzionato; assicurare la prossimità delle cure, al fine di garantirne un appropriato livello di intensità e di continuità;

consentire il pieno coinvolgimento delle famiglie dei pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico (aspetto, questo, spesso fondamentale per la cura dei DNA) e garantire alle persone che soffrono di DNA l'applicazione omogenea di un percorso terapeutico e specialistico integrato in condizioni di urgenza metabolica.

Le conseguenze di tali disturbi, come noto, sono sia fisiche (diabete; danni cardiaci e malattie cardiovascolari; ulcere e danni permanenti ai tessuti dell'apparato digerente; disidratazione; danneggiamento di gengive e denti, fegato e reni; problemi al sistema nervoso, con difficoltà di concentrazione e di memorizzazione; danni al sistema osseo, con accresciuta probabilità di fratture e di osteoporosi; danni alla fertilità; blocco della crescita; emorragie interne; ipotermia e ghiandole ingrossate e disfunzioni ormonali) che psicologiche (basso livello di autostima; senso di vergogna e di colpa; isolamento e difficoltà a mantenere relazioni sociali e familiari; sbalzi di umore; tendenza a comportamenti manichei e maniacali; autolesionismo, propensione al perfezionismo, e alto rischio di suicidio) e rappresentano un problema sociale enorme per la nostra comunità (spesso dovuta a fattori psicologici, sociali o biologici), in particolare per le giovani generazioni (l'età media dei pazienti è di trentacinque anni e spesso denuncia un riconoscimento tardivo del disturbo alimentare, in molti casi maturato in giovanissima età). Secondo i dati più recenti, negli ultimi tre anni le persone in cura per DNA sono più che triplicati, con oltre tre milioni di persone oggi in cura: una tendenza consolidata già prima della pandemia di COVID-19 ma che, secondo gli esperti, con quest'ultima ha ri-

cevuto una decisa accelerazione. L'impulso della pandemia si registra soprattutto – ma non solo – nella fascia di età compresa tra i dodici e i diciott'anni, con ogni probabilità particolarmente vulnerabile per l'impatto psicologico derivante soprattutto dalla chiusura delle scuole e dal repentino venire meno della socialità, in un momento fondamentale della costruzione della propria personalità.

Ancora oggi la rete di cura registra gravi criticità: circa metà delle strutture dedicate risultano collocate nelle regioni del Nord; meno della metà delle strutture ha dichiarato di prendere in carico minori fino ai quattordici anni, e metà del Paese è sprovvisto di una rete complessa di assistenza. Tali circostanze rendono improcrastinabile il rafforzamento e la portata a regime del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. La gravità del fenomeno e il suo progressivo dilagare, infatti, richiedono l'approntamento di risorse finanziarie che possano sostenere iniziative urgenti e tese a: *a)* garantire il contrasto dei predetti disturbi per l'avvio di un percorso di cura efficace e volto a contenere e a contrastare l'allarmante dilagare di tali fenomeni all'interno della nostra comunità; *b)* monitorare l'evoluzione dei DNA nel nostro Paese, al fine di adottare una politica di intervento che consenta di ovviare, rapidamente e con efficacia, a eventuali carenze sul piano dei trattamenti e dei programmi di prevenzione; *c)* assicurare il finanziamento dei piani di intervento regionali e provinciali per il miglioramento dell'assistenza alle persone con DNA, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo, realizzando

un'efficiente rete di cura uniformata a criteri di prossimità in modo da garantire il pronto avvio di programmi di prevenzione, nonché livelli di assistenza psicologica adeguati e coerenti con il percorso diagnostico-terapeutico.

Per tutte queste ragioni il presente disegno di legge propone, all'articolo 1, di finanziare e rendere strutturale il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con una dotazione iniziale di almeno 20 milioni di euro annui. Risulta fondamentale, infatti, garantire al programma di prevenzione e di cura dei DNA risorse finanziarie costanti, scongiurando il rischio che il finanziamento anno per anno (o, peggio, un eventuale definanziamento) possa pregiudicare quanto fatto finora. La necessità di alimentare il Fondo è evidente, ed è perseguita senza pregiudicare il percorso avviato dal 2022 che vede diverse regioni impegnate concretamente sia sul piano dell'assistenza che su quello della programmazione, ragion per cui non si ritiene opportuno proporre un intervento legislativo diretto che possa pregiudicare il tragitto regionale o che possa rivelarsi controproducente, laddove costringesse gli enti territoriali a riorganizzare *ex novo* la rete di assistenza.

Coerentemente con questa impostazione, infatti, l'articolo 2 si limita a stanziare 2 milioni di euro annui per finanziare una campagna di prevenzione che si proponga di evidenziare i rischi derivanti dai DNA e, al contempo, per promuovere le iniziative e i programmi approntati. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'incremento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

Art. 2.

(Campagne informative di prevenzione)

1. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui, allo scopo di finanziare lo svolgimento di campagne informative a livello regionale sui rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, nonché per promuovere iniziative in materia di percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali.

2. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00